

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 1184.

Definizione delle prestazioni dialitiche; parziale modifica della DGR del 9 luglio 2004, n. 603.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Alla Sanità

VISTA la DGR del 14 marzo 1995 n.1650 "*Criteria/requisiti per l'esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale. Centri dialisi*";

VISTA la DGR del 9 maggio 2003 n.410 "*Aggiornamento tariffe prestazioni dialitiche ambulatoriali di cui al D.M. 22 luglio 1996*" con cui sono state recepite, in via preliminare, le conclusioni tecniche del Gruppo di Lavoro previsto dalla DGR del 13 marzo 2001 n.366 e di seguito indicato come "Gruppo di lavoro";

VISTA la determinazione del 4 giugno 2003 n.D0899 "*Tariffe prestazioni dialitiche*" pubblicata nella parte prima del BUR del Lazio del 19 luglio 2003 n.20, con cui sono state definite le tariffe per ogni singola prestazione dialitica come previsto dalla DGR n.410/03;

VISTA la DGR del 9 luglio 2004 n.603 "*Estensione all'esercizio delle metodiche dialitiche ad alta efficienza e biocompatibili alle strutture private autorizzate ai sensi della DGR del 14 marzo 1995 .1650*";

VISTA la DGR del 6 agosto 2004 n.773 di "*Rettifica alla Delibera del 9 luglio 2004 n.603 - Estensione all'esercizio delle metodiche dialitiche ad alta efficienza e biocompatibili alle strutture private autorizzate ai sensi della DGR del 14 marzo 1995 .1650*";

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro preposto all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni dialitiche, costituito con DGR del 13 marzo 2001 n.366, ha effettuato l'analisi dettagliata dei costi di produzione delle dialisi in termini di personale, materiale utilizzato, servizi, farmaci e altro;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro di cui al punto precedente, ha rilevato, nell'analisi dei costi della dialisi e in particolare modo nello studio dei materiali indicati nella "Relazione Conclusiva" di cui all'allegato A della DGR 410/03, un utilizzo maggiore nelle metodiche dialitiche

di membrane biocompatibili (64,2%) rispetto alle membrane convenzionali (35,8%) nell'ambito delle strutture pubbliche;

CONSIDERATO inoltre che il Gruppo di Lavoro nella "Relazione Conclusiva" di cui al punto precedente, ha inoltre rilevato che la somma delle emodialisi a basso flusso (convettivo) acetato e bicarbonato con membrane biocompatibili e non (Emodialisi in acetato o in bicarbonato cod. 39.95.1, Emodialisi in acetato o in bicarbonato ad assistenza limitata cod. 39.95.2, Emodialisi in acetato o in bicarbonato domiciliare cod. 39.95.3, Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili cod. 39.95.4) copre l'83% dei dati del campione esaminato e che tale dato corrisponde al dato nazionale (83,4% nel Registro Nazionale della Società Italiana di Nefrologia del 1999);

VISTI i dati del "Registro Dialisi Lazio –Rapporto anno 2002" e anni precedenti, in particolare quelli riferiti al tipo di membrana utilizzata nelle prestazioni dialitiche, da cui risulta un aumento progressivo dell'uso delle membrane biocompatibili nella metodica dialitica "Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili cod. 39.95.4";

CONSIDERATO che nella "Relazione conclusiva" di cui sopra risulta che la metodica dialitica denominata "Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili" –codice 39.95.4 è praticata alla stessa stregua di una dialisi standard sia nell'ambito delle strutture pubbliche della Regione Lazio e sia a livello nazionale;

CONSIDERATO che nella DGR 603/04 la metodica dialitica denominata "Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili" –codice 39.95.4 è stata riportata tra le metodiche dialitiche ad alta efficienza previste dalla stessa delibera, mentre per le ragioni espresse sopra potrebbe essere indicata tra le metodiche dialitiche standard;

RITENUTO pertanto di dover modificare la DGR 603/04 estrapolando, dalla tabella "Metodiche dialitiche ad alta efficienza e biocompatibili" di cui al punto 1 della stessa delibera, la metodica dialitica "Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili –codice 39.95.4" al fine di consentire alle strutture erogatrici di prestazioni dialitiche ai sensi della DGR 1650/95 di effettuare tale prestazione dialitica al di fuori dei limiti previsti dalla DGR 603/04;

DATO ATTO che la presente deliberazione, per la sua natura, non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Per quanto sopra esposto, che si ritiene integralmente accolto, all'unanimità

D E L I B E R A

Di modificare la propria precedente DGR n.603/04 come segue:

la metodica dialitica denominata “Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili cod. 39.95.4 non rientra tra le Metodiche dialitiche ad alta efficienza e biocompatibili di cui alle tabelle dei punti 1 e 4 della DGR 9 luglio 2004 n.603 e non è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla stessa deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è efficace dalla data di adozione della DGR 9 luglio 2004 n.603.